SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA ----

(N. 1453-A)

RELAZIONE DELLA 7° COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SCOPPOLA)

Comunicato alla Presidenza il 16 aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca

d'iniziativa dei senatori URBANI, CHIARANTE, BERLINGUER, VALENZA e ULIANICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1985

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Il Ministro della pubblica istruzione, avvalendosi dei poteri che gli sono stati conferiti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha riconosciuto con proprio decreto 30 giugno 1983 l'equipollenza al dottorato di ricerca dei titoli di perfezionamento rilasciati dalla Scuola normale superiore di Pisa, ma solo per le discipline che sono in grado di annoverare almeno cinque docenti interni di ruolo ed esattamente per matematica, fisica e storia greco-romana. La scelta restrittiva è stata imposta al Ministro da un parere del Consiglio universitario nazionale, che ai sensi del quarto comma dell'articolo citato ha valore vincolante.

Ai presentatori del disegno di legge non è parso fondato tale limite, in quanto introduce un obiettivo elemento di discriminazione tra i diversi corsi di perfezionamento della Scuola stessa; di fatto, studenti che seguono lo stesso tipo di studi, che hanno i medesimi e pesanti obblighi imposti dal tradizionale ed a tutti noto rigore della Scuola normale di Pisa, si trovano in condizioni assai diverse al termine dei corsi in questione; per taluni, il titolo di perfezionamento conseguito ha valore di dottorato di ricerca, per altri è privo di tale valore. Il problema acquista poi una particolare delicatezza nel momento in cui la Commissione istruzione del Senato, in sede di esame del disegno di legge sullo stato giuridico dei ricercatori universitari, si propone di attribuire al dottorato di ricerca e ai titeli equipollenti, conseguiti in Italia o all'estero, un preciso peso nella valutazione dei titoli per l'accesso al ruolo dei ricercatori. Va notato altresì che il citato decreto pre-

Va notato altresi che il citato decreto presidenziale n. 382 — che all'articolo 74 conferisce al Governo il potere di stabilire in via amministrativa l'equipollenza al dottorato di altri titoli di perfezionamento post-universitario — non indica fra i criteri cui si deve far riferimento la condizione relativa al numero dei professori di ruolo, cui la Scuola normale superiore — a causa del suo stesso assetto tradizionale — non potrà verosimilmente soggiacere.

Quanto alla serietà dei criteri di ammissione, si richiama l'attenzione sul fatto che ai corsi di perfezionamento della Scuola normale superiore si accede per concorso nazionale, e che il giudizio è formulato da una commissione, nominata dal Direttore della scuola, che comprende anche docenti di altre università. Inoltre, il numero dei posti messi a concorso è molto basso (16 per l'anno accademico 1982-83, 16 per quello 1983-84, 16 per quello 1984-85) e la dissertazione finale è giudicata da una commissione di almeno sette membri, alcuni dei quali provengono da altre università, quasi sempre di altri paesi.

La qualità richiesta alla dissertazione finale (che di norma viene pubblicata) è poi così elevata che il numero dei diplomi concessi è assai inferiore a quello dei posti di perfezionamento messi a concorso.

Per i motivi suesposti la Commissione si è espressa favorevolmente sul testo all'esame, ed invita l'Assemblea ad approvarlo.

SCOPPOLA, relatore

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

5 marzo 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario, non sussistendo, allo stato, sufficienti elementi per derogare in favore della Scuola normale superiore di Pisa alla normativa generale vigente.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

5 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI URBANI ED ALTRI

Articolo unico.

Il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola normale superiore di Pisa è equipollente a tutti gli effetti con il titolo di dottore di ricerca istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conseguito presso le Università della Repubblica italiana, a partire dai diplomi che saranno rilasciati ai perfezionandi ammessi nella Scuola nell'anno accademico 1983-84.

Alle autorità accademiche della Scuola normale è affidato il compito di organizzare gli studi in modo che la equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

- 1. Il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola normale superiore di Pisa è equipollente a tutti gli effetti con il titolo di dottore di ricerca istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conseguito presso le Università della Repubblica italiana, a partire dai diplomi rilasciati ai perfezionandi ammessi nella Scuola nell'anno accademico 1983-84.
 - 2. Identico.